

Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Art. 30 ter

(Funzioni della Regione)(1)

1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:

- a)** nomina gli organi;
- b)** definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
- c)** definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
- d)** esercita attività di vigilanza e controllo;
- e)** adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione.

(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

2 Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 14/2023